NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO CON TRAZIONE A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Chiunque, nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico viola le prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio, o comunque con la propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di un incidente, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente comma, i dispositivi di sicurezza o di soccorso risultino mancanti o inefficienti, ovvero il personale addetto all'impianto non sia in possesso dei necessari requisiti di idoneita', la pena e' aumentata di un terzo.

Versione in vigore dal 25 agosto 1967, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 660
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-disciplina-della-costruzione-e-dell-esercizio-degli/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it